



STUDIO

Dott. Simone Sebastiani

DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE DEI CONTI
CONSULENTE TECNICO DEL TRIBUNALE

www.sebastianicommercialisti.it

Genova, 22 febbraio 2021

Oggetto: **lotteria degli scontrini**

Si ricorda che il **1° febbraio 2021** ha preso il via la lotteria degli scontrini, ossia il concorso che, con lo scopo di favorire la riduzione dell'evasione fiscale, consente ai privati consumatori di partecipare alle estrazioni di premi in denaro a fronte degli acquisti di beni e servizi effettuati presso commercianti al minuto.

Lato **esercente**, sono coinvolti nell'attuazione del nuovo istituto i soggetti che trasmettono telematicamente i corrispettivi ai sensi dell'art. 2 comma 1 del DLgs. 127/2015. Infatti, affinché l'acquisto possa partecipare alle estrazioni, occorre che l'esercente trasmetta i relativi dati mediante registratore telematico o procedura web all'Agenzia delle Entrate. Questa invierà poi i medesimi dati al Sistema Lotteria gestito dall'Agenzia delle Dogane e monopoli.

Operativamente, l'esercente acquisisce il **codice lotteria** del cliente (mediante lettore di codici a barre o digitazione manuale) e specifica che il pagamento è avvenuto con strumenti elettronici. In seguito, il registratore, opportunamente adeguato, o il servizio web dell'Agenzia delle Entrate, invieranno i dati dei documenti commerciali validi per la lotteria. L'invio deve essere effettuato entro 12 giorni dall'effettuazione dell'operazione.

Peraltro, in caso di problemi di connettività del registratore, l'esercente dovrebbe poter ricorrere alla **procedura di emergenza** messa a disposizione sul portale Fatture e Corrispettivi. Sul medesimo portale, inoltre, nella sezione "Consultazione", dovrebbe essere possibile il monitoraggio dei corrispettivi inviati.

Va peraltro evidenziato che la norma istitutiva della lotteria (art. 1 comma 540 e ss. della L. 232/2016) non prevede in capo all'esercente l'applicazione di una sanzione in caso di **mancata acquisizione** del codice lotteria comunicato dal cliente o di mancato invio dei dati.

Il legislatore ha previsto, invece, un meccanismo in base al quale l'acquirente può segnalare all'Amministrazione finanziaria, secondo modalità che saranno specificate con successivo provvedimento, se l'esercente ha rifiutato di acquisire il



STUDIO Dott. Simone Sebastiani

DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE DEI CONTI
CONSULENTE TECNICO DEL TRIBUNALE

www.sebastianicommercialisti.it

codice lotteria. Tali **segnalazioni** potranno essere effettuate a partire dal 1° marzo 2021 sul Portale Lotteria e verranno utilizzate dall’Agenzia delle Entrate e dalla Guardia di Finanza nell’ambito delle attività di analisi del rischio di evasione (art. 1 comma 540 della L. 232/2016).

Occorre però ricordare che non tutti gli **acquisti** al dettaglio partecipano alla lotteria. Sono esclusi dal concorso quelli per i quali l’ esercente non invia i dati all’Agenzia delle Entrate, operando l’esonero dalla memorizzazione e trasmissione telematica ai sensi del DM 10 maggio 2019. Si pensi alla rivendita di tabacchi, di giornali quotidiani, ai servizi mensa o alla vendita di biglietti per cinema o teatri (*cfr.* FAQ sul portale Lotteria). Per tali operazioni l’ esercente non è tenuto a trasmettere i corrispettivi, anche se rimane ferma, in linea generale, la possibilità di invio degli stessi su base volontaria (art. 1 comma 3 del DM 10 maggio 2019).

Acquisti con e-fattura temporaneamente esclusi

Un ulteriore aspetto che merita di essere evidenziato riguarda, poi, gli acquisti documentati mediante **fattura**. Infatti, l’art. 1 comma 541 della L. 232/2016 ammette la partecipazione al concorso anche per gli acquisti al dettaglio effettuati da privati e documentati con fattura, a condizione che i dati siano trasmessi all’Agenzia delle Entrate ai sensi dell’art. 21 del DL 78/2010 o ai sensi dell’art. 1 comma 3 del DLgs. 127/2015 (ossia con fattura via SdI). Il provvedimento Agenzia delle Dogane e Agenzia delle Entrate n. 80217/2020, tuttavia, stabilisce che in fase di prima applicazione, gli acquisti documentati da e-fattura non partecipano alla lotteria (essendo ancora in via di definizione le regole tecniche di invio dei relativi dati).

In questa prima fase, dunque, in caso di acquisto documentato con **e-fattura** su richiesta del cliente, l’ esercente non è abilitato a inviare i dati per la lotteria e un’eventuale segnalazione dell’acquirente per la mancata acquisizione del codice (ove operativamente consentita) non dovrebbe avere alcuna conseguenza.